



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 124 DEL 20/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

L'anno **2023** addì **20** del mese di **Dicembre**, alle ore **20.10**, in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio con avviso in data 14/12/2023 prot. n. 58051, in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	DIDONE' Gianluca	P	GIOVINE Diego
P	PASQUALOTTO Stefano	P	RIZZO Guido
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	DI ASCENZO Andrea	P	SARTORETTO Sebastiano
P	MARCON Edda	P	BELTRAMELLO Claudio
P	DUSSIN Luciano	P	BOLDO Alessandro
P	BATTOCCHIO Annalisa	P	BOLZON Nazzareno
P	PIVA Sandra	P	FISCON Gianni
P	PASQUETTIN Brian	P	GOMIERATO Maria
P	MURAROTTO Diego	AG	STANGHERLIN Serena
AG	GATTO Viviana	P	BAZAN Maria Chiara
AG	CATTAPAN Giovanni	P	LAGO Vittorio

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As.		Pr./As.	
P	GALANTE Marica		
P	BATTAGLIA Agostino	P	PERON Elisabetta
P	GIOVINE Gianfranco	P	PAVIN Mary
P	GARBUIO Roberta	P	MIOTTI Oscar

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. CESCOVANO Ivano.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

La seduta è resa pubblica mediante l'accesso contingentato del pubblico e mediante trasmissione in diretta streaming attraverso la piattaforma youtube.

~*~*~*~*~*

Esce dalla sala consiliare il Consigliere Claudio Beltramello.

Sono presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael Didonè, Andrea Di Ascenzo, Edda Marcon, Luciano Dussin, Annalisa Battocchio, Sandra Piva, Brian Pasquettin, Diego Murarotto, Diego Giovine, Guido Rizzo, Fiorenzo Basso, Sebastiano Sartoretto, Alessandro Boldo, Nazzareno Bolzon, Gianni Fiscon, Maria Gomierato, Maria Chiara Bazan, Vittorio Lago).

Sono presenti la Vicesindaca Marica Galante e gli Assessori Agostino Battaglia, Gianfranco Giovine, Roberta Garbuio, Elisabetta Peron, Mary Pavin e Oscar Miotti.

~*~*~*~*~*

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

“

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128, in data 21 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che è fatta salva inoltre la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfranco Veneto, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO inoltre il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2017, con la quale questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 28/09/2018 con la quale è stata riapprovata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17/12/2019 in merito alla modifica dello Statuto dell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (A.E.E.P.).

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell'anno 2018, è stato deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Mobilità di Marca S.p.A. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale;

DATO ATTO di quanto segue, con riferimento a:

- "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus": si tratta di una cooperativa sociale, costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, rispetto alla quale deve ritenersi prevalente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, la disciplina particolare per essa stabilita dal legislatore, anche a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). La cooperativa sociale in argomento svolge in ambito locale importanti attività (ritenute indispensabili) nel settore dei servizi sociali. Inoltre, deve essere considerato che il Comune può essere socio di tale cooperativa (ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991) al fine di sostenerne e finanziarne le attività (in gran parte coincidenti con attività inerenti a funzioni fondamentali comunali ex art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998), mentre in nessun modo il Comune può assumere il controllo o la direzione della medesima, neanche indirettamente o congiuntamente con altri enti locali (art. 1, comma 4, e art. 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017). Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è altresì realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente; considerata la mancanza di finalità lucrativa, in quanto la specifica missione di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, si pone al di fuori della concorrenza e del mercato, art. 1 comma 2 del Tups, e non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
- "Azienda per l'edilizia Economica e Popolare" di Castelfranco Veneto: si tratta di una azienda speciale del Comune di Castelfranco Veneto, costituita, ex artt. 22-23 L. 142/8-06-1990 (ora art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e disciplinata dallo Statuto nell'ambito della legislazione vigente in materia di Aziende Speciali di Enti Pubblici Locali.
La Società – nel rispetto delle norme inerenti alla materia ed escluso l'esercizio delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti e da essa non posseduti in quanto ente strumentale – provvede alla gestione dei servizi pubblici per la residenza nel Comune di Castelfranco Veneto, nonché all'erogazione ed alla gestione dei servizi destinati alla produzione di beni ed all'esecuzione delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di Castelfranco Veneto, come previsto dall'art.112 del Decreto Legislativo 267/2000.

Il Comune di Castelfranco Veneto ne determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati della gestione ed esercita la vigilanza assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale; verificato quindi che la forma giuridica dell'azienda speciale è quella del c.d. <<ente pubblico economico>> costituita da comuni e province ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione imprenditoriale di servizi pubblici locali non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'art. 2, lett. I), del D.lgs. 175/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018, con la quale è stato approvato l'avvio all'operazione di fusione per incorporazione della società "Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l." in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.", e preso atto che *"l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (CPS società incorporata) confluisce in un'altra società (AEEP società incorporante), costituisce il presupposto di razionalizzazione che consente di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria conseguibile in capo alla nuova Società ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi della società partecipante alla fusione mediante la procedura semplificata dal momento che il Socio Unico di entrambe le società il medesimo."*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 21/12/2018 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/10/2019 riguardante la modifica dello statuto della società Asco Holding S.p.a.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 17/12/2019, con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 17/12/2019, con la quale sono stati formulati indirizzi in merito all'operazione di fusione per incorporazione della società "Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l." in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 23/12/2020, con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 23/12/2020, con la quale è stato approvato di proseguire nella misura di razionalizzazione mediante aggregazione dell'azienda speciale A.E.E.P. e della società Castelfranco Patrimonio e Servizi – C.P.S. Srl, individuando la procedura della fusione per incorporazione, per il trasferimento dei servizi da C.P.S. Srl. in A.E.E.P. a seguito dell'acquisizione del valore di stima della società C.P.S. Srl;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 22/06/2021 di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. in liquidazione nell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.100 in data 30/09/2021 in merito alla modifica dello statuto della società Alto Trevigiano Servizi, alla trasformazione da s.r.l. a s.p.a., all'approvazione del Patto Parasociale e del Regolamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 in data 28/12/2021, con la quale è

stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 in data 21/12/2022, con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che, come da quanto indicato dalle deliberazioni succitate:

- con nota in data 27 settembre 2021, prot. com.n. 47356 del 11/10/2021, il Liquidatore della società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl in liquidazione ha comunicato che, con atto del notaio G. Sicari del 09/09/2021, registrato in data 10/09/2021 al n. 30794 serie 1T, è avvenuta la fusione per incorporazione della società C.P.S. Srl in liquidazione nell'Azienda Speciale A.E.E.P., avente efficacia dal 1 ottobre 2021;
- non vi sono state partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che conseguentemente non è stato predisposto il Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
- comunque sono stati formulati indirizzi in merito al contenimento della spesa pubblica come anche da deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018 suindicata;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nell'articolo 20 in precedenza richiamato di dover conoscere e verificare lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 ex art. 24 TUSP;

RITENUTO, altresì, di approvare, secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP:

- la relazione sull'attuazione di quanto attuato di cui agli atti citati in precedenza, con evidenza dei risultati conseguiti, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se in assenza dei piani di riassetto di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
- l'esito della ricognizione effettuata contenuta nelle schede tecniche come da allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pubblicato il 30.12.2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b), del D. Lgs. 201/2022, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai quali attengono alle c.d. *utilities*, quindi:

- raccolta e smaltimento rifiuti;
- ciclo idrico;
- distribuzione del gas naturale;
- trasporto pubblico locale;

viene assolta dai rispettivi Enti di Governo d'Ambito ai quali i servizi sono stati affidati;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare I "Area economica-finanziaria";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1. Di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito riportato, e secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti:
 - la relazione sull'attuazione di quanto approvato con le deliberazioni di C.C. n. 80 del 29/09/2017, n. 80 in data 28/09/2018, n. 98 del 23/11/2018, n. 102 del 21/12/2018, n. 86, n. 88 del 17/12/2019, n. 100 e n. 102 del 23/12/2020, n. 67 del 22/06/2021, n. 131 del 28/12/2021 e n. 129 in data 21/12/2022, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche in assenza dei piani di riassetto di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
 - la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2022, così come contenuta nelle schede tecniche di cui all'allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto, con riguardo alla "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus", che la stessa, ponendosi al di fuori della concorrenza e del mercato, non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
3. Di dare atto, con riguardo all'"Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare", avente forma giuridica del c.d. <<*ente pubblico economico*>> costituita ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la stessa non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
4. Di prendere atto che non vi sono partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

Di cui con diritto di voto	n.
Votanti	n.
Astenuti	n.
Maggioranza richiesta	n.
Favorevoli	n.
Contrari	n.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	
Di cui con diritto di voto	n.	
Votanti	n.	
Astenuti	n.	
Maggioranza richiesta	n.	13
Favorevoli	n.	
Contrari	n.	

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

”

INTERVENTI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Punto numero 9: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche".

C'è l'emendamento che distribuiamo. È stato presentato a firma del Consigliere Presidente della Commissione Michael Didonè su indicazione da parte degli uffici e abbiamo qui anche il dottor Muraro per dare una breve spiegazione o il Consigliere proponente.

Dottor Muraro, se può accomodarsi. È stato già preannunciato in Capigruppo, ma se può dettagliare l'emendamento. Prego.

DOTT. MURARO DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Buonasera, Consiglieri.

L'emendamento nasce dalla necessità di rendere più conforme la delibera a una normativa innovativa. Quest'anno è il primo adempimento ed è ancora in corso di interpretazione, in quanto alcune cose non sono chiare.

Rispetto alla prima delibera viene aggiunta la stessa relazione che è nella delibera successiva della ricognizione dei servizi, di modo che la delibera sulla ricognizione delle partecipate sia completa anche del servizio di trasporto pubblico scolastico locale, che è già presente nella delibera successiva, ma che sia anche nella delibera della ricognizione delle partecipate, di modo che sia più, tra virgolette, completa, in virtù anche di tutte le interpretazioni che stanno uscendo in questo periodo su questa ricognizione dei servizi

pubblici locali, sul fatto che questi servizi siano svolti dalle partecipate oppure date sottoforma di concessione o appalto.

Quindi quello che si fa è solo riportare la stessa relazione presente nell'altra delibera anche all'interno delle partecipate, perché la società MOM forniva al 31 dicembre 2022 il trasporto pubblico scolastico locale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Se ci sono interventi, visto che è l'emendamento.
Consigliere Sartoretto, prego.

CONSIGLIERE SARTORETTO

Il mio intervento è una considerazione che faccio alla maggioranza e anche al Segretario Generale. Qua usiamo l'elastico per votare questo emendamento qua, perché voglio dire siamo fuori di tutti i tempi massimi possibili e immaginabili per votare un emendamento su una delibera che riguarda il bilancio, perché ci è stato mandato il parere oggi, l'emendamento è delle 4 della mattina, va bene, lo votate, non... Però capite? Giusto perché non pensiate che non ci siamo accorti insomma.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prego, Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE

Questa delibera è una delibera che ha una propria autonomia e una propria scadenza entro il 31 dicembre e non fa parte del pacchetto del bilancio. È una delibera dovuta per legge, fa la ricognizione delle partecipate ma, ripeto, non rientra nel pacchetto del bilancio; rientra nella seduta in cui viene approvato anche il bilancio, perché siamo entro il 31 di dicembre.

CONSIGLIERE SARTORETTO

Sì, ma allora mi verrebbe da dire, Segretario, che essere proprio regolari regolari si sarebbe dovuto rinviare il Consiglio per approvare solo questa delibera. Il resto lo approvavamo e questa la rinviavamo, perché i tempi non sono stati rispettati di invio a noi della documentazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prego, Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE

Gli emendamenti sulle delibere ordinarie si possono presentare fino al momento della discussione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Chiusa la discussione dell'emendamento, poniamo in votazione l'emendamento.

Il Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese l'emendamento alla proposta di deliberazione, con l'introduzione dell'allegato C (Relazione ex art. 30 D. Lgs. n. 201/2022, Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica), che integra il testo della medesima proposta come segue:

- inserire i seguenti punti prima del "TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; " :

“ Richiamato anche l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, che prevede ai commi 1 e 2: “1. I

comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

VISTA la relazione allegata sub C al presente atto, relativa al trasporto scolastico fornito da Mom; ”;

- inserire nel dispositivo della proposta di deliberazione il seguente punto:

“ 6bis. Di approvare la relazione allegata sub C al presente atto, relativa al trasporto scolastico fornito da Mom ai sensi del D. Lgs 23/12/2022, n. 201; ”.

Sull'emendamento è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, conservato in atti.

La votazione si chiude con il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	08 (S.Pasqualotto, S.Sartoretto, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, M.C.Bazan, V.Lago)
Votanti	13
Maggioranza richiesta	07
Favorevoli	13
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta di emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiarazioni di voto del punto 9 emendato? Non ne vedo.

Punto 9, siamo sul punto 9: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche".

Siamo al punto 9.

Pongo quindi in votazione la delibera emendata.

Il Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese la proposta di deliberazione così come sopra emendata ed integrata.

La votazione si chiude con il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	08 (S.Pasqualotto, S.Sartoretto, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, M.C.Bazan, V.Lago)
Votanti	13
Maggioranza richiesta	07
Favorevoli	13
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta di deliberazione.

Successivamente, il Presidente pone in approvazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, espressa in forma palese, si chiude con il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	08 (S.Pasqualotto, S.Sartoretto, A.Boldo, N.Bolzon, G.Fiscon, M.Gomierato, M.C.Bazan, V.Lago)
Votanti	13
Maggioranza richiesta	13
Favorevoli	13
Contrari	00

Verificato l'esito della votazione, il Presidente proclama approvata l'immediata eseguibilità.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta e dell'emendamento presentato dal Consigliere Michael Didonè da parte del Dirigente del Settore Economico-Finanziario Dott. Emanuele Muraro;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di Commissione consiliare I "Area Economica-Finanziaria" in data 14/12/2023;

Dopo esauriente discussione;

Accolto l'emendamento presentato dal Consigliere Michael Didonè, con il quale è stato integrato il testo della proposta di deliberazione come sopra specificato con l'introduzione dell'allegato C (Relazione ex art. 30 D. Lgs. n. 201/2022, Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica);

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Visto il risultato della votazione svolta in forma palese sulla proposta di deliberazione in premessa riportata ed emendata nel corso della trattazione del punto;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera sopra riportata ed emendata, con l'integrazione in particolare dell'allegato C (Relazione ex art. 30 D. Lgs. n. 201/2022, Situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

con l'apposita votazione sopra riportata, espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 141**

Ufficio Proponente: **Aziende Partecipate**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Aziende Partecipate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2023

Il Responsabile di Settore

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

Settore 1 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emanuele Muraro

C.C. N. 124
OGGETTO:

del 20/12/2023

Città di Castelfranco Veneto

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.
19.08.2016, N. 175.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
DIDONE' Gianluca

SEGRETARIO GENERALE
CESCON Ivano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DIDONE' GIANLUCA in data 11/01/2024
CESCON IVANO in data 09/01/2024